

**TRIBUNALE DI COSENZA – SEZ. LAVORO**

**- Proc. N. 2750/2016 RG – G.U.: Dott. Pasquale Maccarrone**

**Udienza del 01.12.2016 –**

**VERBALE DI CONCILIAZIONE**

Il **CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive** in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Rosaria Guzzo (C.F.: GZZ RSR 55M56 H919H), con sede in (88100) Catanzaro, Località Germaneto c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria (“CORAP” o “Ente datoriale”), rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Scola (C.F.: SCL RST 68P20 D122B)

**e**

l’ing. **Marilena Collorafi** (C.F.: CLL MLN 79P49 D086A) nata a Cosenza il 9.9.1979, ivi residente in Via Ernesto Fagiani N. 6 (“lavoratrice”), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Carlo Tenuta (C.F.: TNT GNN 55M23 E915I), congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Angelo Canino (C.F.: CNN NGL 82S1 D086J);

**premesse**

**che** con ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., L.N. 92/2012, proposto contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, depositato il 1.6.2016 presso il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, l’ing. Marilena Collorafi richiedeva:

- preliminarmente, il riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con il predetto Consorzio, dal 7.5.2008 al 7.1.2016;

- accertato e dichiarato che il dedotto rapporto di lavoro intercorso era cessato in maniera illegittima, ovvero, accertata e dichiarata l’inefficacia e/o la nullità sia del licenziamento, oralmente ed immotivatamente intimato dall’Ente datoriale il 7.1.2016, sia di qualsiasi altro atto o fatto che potesse essere configurato come licenziamento di tipo formale, la condanna, per l’effetto, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, ovvero dell’Ufficio del Commissario Straordinario per

l'Accorpamento dei Consorzi Industriali della Regione Calabria nel CORAP, ovvero del successore a titolo particolare dell'Ente resistente, alla reintegrazione in servizio della lavoratrice, nonché la condanna dell'Ente resistente al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dell'indennità di cui all'art. 18, comma 2, L. N. 300/1970, nella misura di Euro 14.554,55 e, comunque, nella misura dovuta fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero nell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna dell'Ente convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della lavoratrice;

- l'emissione, in ogni caso, di qualsiasi altro provvedimento idoneo a fare conseguire alla ricorrente quanto dedotto e richiesto nel ricorso;

- previo mutamento del rito, accertato e dichiarato che la ricorrente aveva espletato, dal 7.5.2008 al 7.1.2016, le mansioni di Tecnico – Ingegnere, corrispondenti al livello C2 del CCNL di categoria, la condanna, per l'effetto, dell'Ente convenuto al pagamento, in favore della lavoratrice, dell'importo dovuto a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, di ulteriori indennità e di quant'altro ad essa spettante e riportato nel conteggio analitico depositato unitamente al ricorso, ovvero la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 130.837,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con contestuale condanna al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ovvero la regolarizzazione, come per legge, delle predette posizioni contributive;

- in via del tutto subordinata, accertato e dichiarato, il reiterato ed abusivo utilizzo dei contratti di collaborazione da parte del Consorzio convenuto, la condanna dell'Ente datoriale al risarcimento

del danno patito dalla ricorrente, nella misura di Euro 100.000,00, ovvero in quell'altra maggiore o minore somma da determinare sempre in via equitativa;

- la condanna, infine, delle parti resistenti al pagamento delle spese legali, con Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari;

**che** la causa, iscritta al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, veniva assegnata al Giudice del Lavoro, Dott. Pasquale Maccarrone, il quale, con decreto del 6.6.2016, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 6.10.2016;

**che** il ricorso, recante in calce il decreto di fissazione di udienza, veniva ritualmente notificato in data 27.6.2016, sia nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, che dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Accorpamento dei Consorzi Industriali della Regione Calabria nel CORAP;

**che**, nelle more accedeva che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 115 del 29.6.2016, si procedeva alla istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31.12.2001 N. 38, ivi compreso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;

- veniva decretato che il neo istituito ente (CORAP), succedesse in tutti i rapporti attivi e passivi, anche di natura processuale, ai cinque Consorzi provinciali industriali disciplinati dalla L.R. N. 38/2001;

- in data 27.7.2016, il ricorso recante in calce il decreto di fissazione di udienza veniva, altresì, notificato nei confronti del neo istituito Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, CORAP, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te

pro.tempore, quale successore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;

**che** il CORAP, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Scola, si costituiva nel giudizio iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, depositando, in data 6.10.2016, memoria difensiva di costituzione con la quale richiedeva il rigetto del ricorso, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite;

**che** all'udienza del 6.10.2016, il Giudice del Lavoro, dott. Pasquale Maccarrone, invitava le parti a cercare una soluzione concordata, rinviando la causa all'udienza dell'1.12.2016, per consentire l'espletamento del tentativo di conciliazione;

**che** le parti, con il presente accordo di conciliazione, aderendo all'invito del Giudice, intendono dirimere l'insorta controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, comma 1 c.p.c., artt. 1965 e ss. e 2113 cod. civ.;

tutto ciò premesso, il **CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive** in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Rosaria Guzzo e l'ing. Marilena Collorafi, convengono e stipulano quanto segue.

\*\*\*\*\*

1) La suesesa premessa forma parte integrante del presente contratto.

2) il CORAP dichiara e riconosce, ad ogni effetto di legge, che tra l'ing. Marilena Collorafi ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, ininterrottamente, a decorrere dal **6.5.2013** e che, nel corso del dedotto rapporto, la lavoratrice ha espletato le mansioni di tecnico – ingegnere corrispondenti al livello economico C2 del CCNL “Ficei”. L'Ente datoriale riconosce e dichiara che l'ing. Marilena Collorafi è, ad ogni effetto di legge, lavoratrice subordinata a tempo pieno ed indeterminato del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, ininterrottamente, a decorrere dal 6.5.2013, pertanto,

l'Ente datoriale, con la sottoscrizione del presente accordo, formalizza, ora per allora, l'assunzione della lavoratrice presso l'Ufficio Tecnico del CORAP, Unità Operativa Territoriale con sede in Lamezia Terme, Centro Agroalimentare, con inquadramento contrattuale nel livello economico C2 del CCNL "Ficei" ed assegnazione delle mansioni di "Tecnico – Ingegnere", precisando che, per ragioni tecniche, il contratto verrà sottoscritto con decorrenza dal 1.1.2017.

3) L'ing. Marilena Collorafi accetta di essere assunta alle dipendenze del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), con inquadramento contrattuale nel livello economico C2 del CCNL "Ficei" ed assegnazione delle mansioni di "Tecnico – Ingegnere", per come sopra specificato, rinunciando, con la firma del presente verbale, contestualmente a tutte le pretese di natura economica, a vario titolo richieste nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro.

La lavoratrice, in particolare, rinuncia in maniera irrevocabile:

- all'importo di Euro 14.554,55, richiesto, ex art. 18, comma 2, L. N. 300/1970, a titolo di risarcimento per l'illegittimo recesso datoriale;

- alla somme richieste a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, nonché alle ulteriori somme richieste a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, permessi non retribuiti ed, in genere, ad ogni ulteriore elemento contrattuale, per come dettagliatamente riportato nel prospetto di cui alle pagg. 19-36 del ricorso introduttivo, il tutto determinato, complessivamente, nella misura di Euro di Euro 130.837,35, per come meglio specificato nelle conclusioni, sub N. 3), del ricorso introduttivo;

- alla somma di Euro 100.000,00 richiesta a titolo di risarcimento del danno, per come meglio specificato nelle conclusioni del ricorso introduttivo, sub. N. 5).

A tal riguardo, l'ing. Marilena Collorafi precisa di non avere altro a pretendere dal CORAP, a titolo di retribuzione, indennità a vario titolo spettanti e T.F.R. per il periodo lavorativo compreso tra il 7.5.2008 ed il 31.12.2016 e, limitatamente alle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, dichiarando, altresì, di essere consapevole che alcuna richiesta economica scaturente dal rapporto lavorativo intercorso nel predetto periodo (7.5.2008 – 31.12.2016) potrà più essere avanzata nei confronti del CORAP. L'Ing Collorafi, pertanto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo e/o causa, al rapporto di lavoro in questione nel periodo come sopra indicato (7.5.2008 – 31.12.2016).

L'Ente datoriale, al contempo:

- a) accetta le rinunce sopra specificate;
- b) rinuncia a tutte le eccezioni sollevate nel giudizio iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro;
- c) si impegna a regolarizzare la posizione contributiva dell'Ing Collorafi a far data dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, dal 06.05.2013 fino al 31.12.2016, data di effettiva riammissione al servizio.

**4)** Il CORAP si impegna, altresì, a corrispondere in favore degli avvocati Giovanni Carlo Tenuta ed Angelo Canino, a titolo di onorari, la somma di Euro 10.000,00 oltre IVA e CPA con detratta della R.A. Eventuali spese di registrazione del presente verbale di conciliazione, ovvero derivanti dall'estinzione del giudizio iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.C. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, saranno poste a carico dell'Ente datoriale.

**5)** Le parti, soddisfatte le reciproche pretese nei termini sopra indicati, si impegnano a prestare esecuzione alle obbligazioni scaturenti dal presente accordo e dichiarano, altresì, di accettare, reciprocamente, le rispettive rinunce formulate nel presente accordo. Il

presente verbale di conciliazione, sottoscritto da entrambe le parti assistite dai rispettivi avvocati, sarà depositato e costituirà parte integrante del verbale di udienza del 1.12.2016, in occasione della quale verrà richiesta l'estinzione del procedimento iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.L. per cessata materia del contendere.

Cosenza, \_\_\_\_\_

**L.C.S.**

Dott.ssa Rosaria Guzzo, nella  
sua qualità di Commissario p.t.  
del CORAP

\_\_\_\_\_

Avv. Ernesto Scola

\_\_\_\_\_

Ing. Marilena Collorafi

\_\_\_\_\_

Avv. Giovanni Carlo Tenuta

\_\_\_\_\_

Avv. Angelo Canino

\_\_\_\_\_